

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

AVVISO a Sportello Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili

2025

AZIONE 3.1.1 Elettificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese

AZIONE 3.2.1. Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, marina

SOMMARIO

SCHEDA DI SINTESI DEL L'AVVISO	3
ART. 1 FINALITA' E OGGETTO	5
ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA	6
ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	7
ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI	10
ART Art.4 bis Regimi di aiuto a scelta del beneficiario.....	11
ART. 5 – INTERVENTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE e CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	12
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI	14
ART. 7 – Tipologia di agevolazione – regime di aiuto GBER.....	17
AZIONE 3.1.1 Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese - Sub Azione 3.1.1 b “Interventi di sostegno alle imprese per la transizione energetica”	17
Azione 3.2.1. Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, marina - Sub Azione 3.2.1 b “Interventi di sostegno alle imprese e consorzi industriali per la transizione energetica”	18
ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AUTO	21
ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	21
ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	25
ART. 11 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	29
ART. 12 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE	31
ART. 13 – CONTROLLI	33
ART. 14 – REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE	34
ART. 15 RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE.....	36
ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	37
ART. 17 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI.....	37
ART. 18 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	37
ART. 19 TERMINI DEL PROCEDIMENTO	37
ART. 20 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI	38
ART. 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE	39
ART. 22 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	39
ART. 23 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	40
ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	41
ART. 25 INFORMAZIONI E CONTATTI.....	41
ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI	41

SCHEDA DI SINTESI DEL L'AVVISO

TITOLO BANDO	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Importo euro 29.000.000,00 di cui € 22.472.962,86 sub azione 3.1.1 b - € 6.527.037,14 sub azione 3.2.1 b
OBIETTIVO – FINALITÀ	Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e obiettivo specifico; promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti
SETTORI AMMISSIBILI	I settori manifatturiero, servizi di alloggio, gestione impianti sportivi, Servizi di lavaggio, estrattivo cave vedi codici ATECO
CODICE ATECO	Lettera B. Attività estrattive categorie 8.11 Estrazione di pietre ornamentali, calcare, pietra di gesso, ardesia e altre pietre; 8.12 Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino; lettera C. Manifattura - categorie da 10 a 33; lettera G: categorie 47.11.1: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati); 47.11.2: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (supermercati). 47.11.3: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (discount di alimentari). lettera I -.Attività dei servizi di alloggio e ristorazione - categoria 55.10 Servizi di alloggio di alberghi e simili; lettera S. Attività artistiche, sportive e di divertimento – categoria 93.11 Gestione impianti sportivi; lettera T - Altre attività di servizi: categoria 95.31.10 Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli; 95.31.20: Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli; categoria 96.1. servizi di lavanderia.
BENEFICIARI	Micro, piccole e medie imprese
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Regione Sardegna
FORMA AGEVOLAZIONE	Contributi a fondo perduto
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER e di impianti di accumulo finalizzati all'autoconsumo; efficientamento degli edifici dell'impresa tali da portare a un miglioramento in termini di energia primaria; efficientamento volto al risparmio energetico dei processi industriali anche attraverso lo sviluppo innovativo degli stessi, compresa l'ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti

TITOLO BANDO	
TIPOLOGIA DI AIUTO	Gli aiuti erogabili sono disciplinati a scelta del beneficiario: dagli artt. 38, 38bis, 41 del (GBER) Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii come da Regolamento (UE)1315/2023 o dal Regolamento (UE) 2831/2023 – De Minimis
SPESA AMMESSA	Minimo: 20.000 euro – Massimo: 500.000 (GBER); Minimo: 20.000 euro – Massimo: sino al tetto concedibile (De Minimis);
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	GBER- Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. l'intensità è aumentata delle maggiorazioni previste dai rispettivi articoli per le MPMI e/o per le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art.107 paragrafo 3 del trattato: art.41 comma 7 lettera a)- intensità massima: per micro e piccole imprese 65%, per medie imprese 55%; art.41 comma 7 lettera b) - intensità massima: per micro e piccole imprese 50%, per medie imprese 40%-solo per impianti di stoccaggio-; art.38 - intensità massima: per micro e piccole imprese 65%, per medie imprese 55%; art. 38bis - intensità massima: per micro e piccole imprese 50%, per medie imprese 40%. DE MINIMIS Regolamento (UE) 2831/2023 -costi diretti 100%- costi indiretti calcolati al tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili se l'intervento ammesso al finanziamento non supera euro 200.000.
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	Valutativa a sportello (selezione in ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione previa valutazione di ammissibilità)
SITO DI RIFERIMENTO	www.regione.sardegna.it www.sardegnaprogrammazione.it

ART. 1 FINALITA' E OGGETTO

1. Con il presente Avviso, adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 4/112. del 15/02/2024 “Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027. Priorità 3 - Transizione verde. Os2.i – Azioni 3.1.1 “Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese” e 3.1.2. “Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico negli edifici e impianti pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica”. Os2.ii – Azione 3.2.1 “Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili”. Os2.iii – Azione 3.3.1 "Realizzazione di sistemi energetici intelligenti e relativo stoccaggio", la Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dell'Industria intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico Os2.i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e obiettivo specifico Os2.ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti – Priorità 3 “Transizione verde” del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.
2. Sono agevolati alle condizioni, nelle misure e termini previsti dai seguenti articoli, gli investimenti finalizzati all'attuazione delle seguenti due azioni:
 - **l’Azione 3.1.1 Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese**, con specifico riferimento alla Sub Azione 3.1.1 b “Interventi di sostegno alle imprese per la transizione energetica”, ha la finalità di concorrere al perseguimento del target energetico-ambientali in linea con quelli europei e nazionali, indirizzando e accompagnando le imprese verso un consumo più efficiente delle risorse energetiche, favorendo l'elettrificazione dei consumi e sostenendo la transizione energetica del sistema economico regionale verso nuovi modelli fondati su produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, tutto ciò al fine di garantire la riduzione degli effetti negativi sul clima e sull'ambiente. Tale azione, nello specifico, potrà riguardare il sostegno alla realizzazione di interventi di adeguamento e rinnovo degli impianti ma anche interventi di riqualificazione energetica degli edifici, capaci di determinare l'abbattimento dei consumi di energia primaria e la conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dei costi legati al consumo di energia riferiti ai cicli produttivi e agli edifici delle imprese.
 - **l’ Azione 3.2.1. Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, marina**, con specifico riferimento alla Sub Azione 3.2.1 b “Interventi di sostegno alle imprese e consorzi industriali per la transizione energetica”, contribuisce al perseguimento dei target energetico-ambientali offrendo alle imprese la possibilità di ridurre le emissioni di CO2 attraverso l'installazione di impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. L'azione determinerà un risparmio in termini di consumo dell'energia e di conseguenza un incremento di competitività delle imprese sui mercati in un'ottica di sostenibilità. Saranno incentivati progetti di generazione di

energia elettrica e termica mediante la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili (FER) di taglia medio piccola a servizio di fabbisogni specifici, al fine di favorire l'autoconsumo diretto e di ridurre il consumo di energia derivante dallo sfruttamento di combustibili fossili.

3. L'agevolazione è concessa a seguito di procedura valutativa a sportello, secondo i principi definiti all'art. 5 punto 3 del D. Lgs. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027". La presente procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, non trattandosi di procedura comparativa. Le domande presentate e risultate ammissibili e coerenti con i criteri di selezione di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso saranno finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria assegnata.
4. Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 38, 38-bis e 41 del vigente Reg. (UE) n. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315 (di seguito solamente Reg. (UE) n. 651/2014) che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato o in alternativa sulla base del Reg.UE 2023/2831- De Minimis.
5. L'Avviso si integra con le altre azioni previste dal PR FESR Sardegna e con il PNRR.
6. Il presente Avviso è pubblicato dall'Assessorato dell'Industria delegato dalla Giunta Regionale, ai sensi della DGR 4/112 del 15.02.2024.

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Avviso, in termini di contributo pubblico, sono pari a euro 29.000.000,00 (euro ventinove milioni) così suddivise:
 - euro 22.472.962,86 (euro ventiduemilioniquattrocentosettantaduemilanovecentosessantadue/86) a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, sub Azione 3.1.1 b;
 - euro 6.527.037,14 (euro seimilionicinquecentoventisettemilatrentasette /14) a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, sub Azione 3.2.1 b.
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Avviso o essere riprogrammate.
3. L'agevolazione è costituita da una sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa si rimanda ai successivi articoli.

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le micro, le piccole e le medie imprese che alla data di presentazione della domanda:
 - a) siano iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente da almeno due anni, con esclusione dei soggetti operanti nei settori:
 - i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ii. produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - iii. indicati all'art.1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii.
 - iiii. gli altri settori non ricompresi nei codici Ateco della lettera c) del presente articolo

Sono esclusi dal presente Avviso gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058. Le imprese devono, inoltre, possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione;

- b) rispettino il requisito dimensionale di impresa. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare all'Amministrazione ogni ulteriore variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;
- c) operanti nei settori riferiti ai codici ATECO: Lettera B. Attività estrattive: categorie 8.11 Estrazione di pietre ornamentali, calcare, pietra di gesso, ardesia e altre pietre; 8.12 Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino; lettera C. Manifattura: categorie da 10 a 33; Lettera G: categorie: 47.11.1: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati); 47.11.2: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (supermercati); 47.11.3: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (discount di alimentari); lettera I. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione: categoria 55.10 Servizi di alloggio di alberghi e simili; lettera S. Attività artistiche, sportive e di divertimento: categoria 93.11 Gestione impianti sportivi; lettera T. Altre attività di servizi: categoria

95.31.10 Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli; 95.31.20: Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli; categoria 96.1. servizi di lavanderia. Il codice ATECO può essere prevalente o secondario, purché attivo e rilevabile nella visura.

- d) al momento della presentazione della domanda abbiano sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento in Sardegna.

2. Costituisce causa di mancata ammissione alle agevolazioni la ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali;
- b) impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss. mm. ii.;
- c) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'articolo 67 o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;
- d) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
- e) intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;
- f) accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;

- g) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della Legge Regionale 5/2016¹;
- h) affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
- i) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- j) la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Sardegna e risultare attiva e produttiva;
- k) l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942, né essere interessata da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte;
L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- l) l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- m) non trovarsi nella condizione di dover restituire alla Regione Sardegna somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;

¹ 1. "[...] la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del Beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

- n) le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamento diretto e/o indiretto a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti la domanda non potrà essere ammessa;
- o) oltre alle condizioni su elencate, l'impresa richiedente non deve risultare, al momento di ogni pagamento relativo all'aiuto di Stato concesso, destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf).

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- Modulo di domanda e i suoi allegati;
- Database gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI

1. Il termine per la conclusione dell'intervento e la realizzazione dell'investimento non può superare la data del 31.12.2029.
2. Gli interventi di cui al presente Avviso concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 3 Transizione verde Azione 3.1.1 **Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese** e Azione 3.2.1 **Promozione dell'utilizzo delle**

energie rinnovabili, eolica, solare, marina. Gli indicatori di output e di risultato per ogni Azione sono riportati nelle tabelle seguenti.

AZIONE 3.1.1 – ELETTRIFICAZIONE DEI CONSUMI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE		
Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	RCO-01	Numero Imprese
Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	RCR-26	MWh/anno
Emissioni stimate di gas a effetto serra	RCR-29	tonnellate di CO2 eq/anno

AZIONE 3.2.1– PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, EOLICA, SOLARE, MARINA		
Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile	RCO22	MW
Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Emissioni stimate di gas a effetto serra	RCR29	tonnellate di CO2 eq./anno
Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	RCR31	MWh/anno

I risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento saranno oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto al successivo art.13 "Controlli".

La realizzazione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.

ART. 4 bis REGIMI DI AIUTO A SCELTA DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario potrà scegliere tra le seguenti tipologie di aiuto:

- **il regime di aiuto "De minimis"** disciplinato dal Reg. (UE) n. 2023/2831 i cui aiuti sono concessi, in forma di contributo a fondo perduto nel limite del massimale triennale di euro 300.000,00 con

un'intensità di aiuto del 100% ESL (equivalente sovvenzione lorda); ove l'intervento complessivo proposto per il finanziamento sia di importo inferiore a 200.000 euro le spese indirette, comprese quelle connesse alla messa in opera dell'investimento, sono riconosciute applicando, ai sensi dell'art.54, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento(UE) 2021/1060 un tasso forfettario pari al 7% delle spese dei costi diretti ammissibili; le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, purché l'intervento non sia concluso al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, nel caso il soggetto proponente opti per il Regime De-Minimis (Regolamento (UE) 2023/2831 De-Minimis);

- il regime previsto dalla normativa GBER disciplinato, dal Reg. (UE) n. 2014/651, che declina nei relativi articoli la specifica modalità di concessione degli aiuti per le diverse tipologie d'intervento. Il riferimento degli articoli del GBER applicabili alle tipologie d'intervento di cui al presente avviso, finanziate tramite un contributo a fondo perduto, sono riportati nel successivo art.7; gli interventi, se il richiedente opta per l'applicazione del GBER, non possono essere avviati in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento in conformità all'articolo 6 comma 2 del Reg. (UE) 2014/651.

ART. 5 – INTERVENTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammessi ad agevolazione gli interventi, che rispettano le seguenti condizioni:

- a) essere coerenti con:
 - i. il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;
 - ii. la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - iii. i principi orizzontali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- b) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di climate proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73(2)(j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
- c) non prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060;

- d) non essere interamente finanziati a valere su altri fondi e programmi nazionali e comunitari, al fine di escludere il doppio finanziamento.
2. avere una dimensione finanziaria di importo minimo pari a € 20.000 e massimo pari a € 500.000,00 IVA esclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.
3. in riferimento all'Azione 3.1.1 gli interventi devono:
- a) essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, allegata alla domanda, eseguita sulla base dei dati di consumo dei due anni precedenti la presentazione della domanda, secondo le specifiche della normativa vigente (D. Lgs. 102/2014);
 - b) essere orientati a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alla situazione ex ante;
 - c) dotate di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto ai sensi della normativa vigente e trasmesso all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna;
 - d) dotate di attestato di prestazione energetica (APE) previsionale post intervento.
4. Gli interventi agevolabili per l'Azione 3.1.1 **Elettificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese - Sub Azione 3.1.1 b "Interventi di sostegno alle imprese per la transizione energetica"**, ai sensi del presente Avviso devono essere riferiti ai seguenti tipi di investimento:
- a. interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (per opzione GBER - Reg. 651/2014 art. 38);
 - b. interventi di adeguamento e rinnovo degli impianti (per opzione GBER- art.38);
 - c. interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (per opzione GBER -Reg. 651/2014 art. 38bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento in termini di energia primaria (prestazione energetica dell'edificio);
 - d. installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento (per opzione GBER -Reg. 651/2014 art. 38-bis,);
 - e. sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (per opzione GBER - Reg. 651/2014 art. 38).
5. In riferimento all'**Azione 3.2.1. Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, marina**, sono agevolabili i seguenti tipi di investimento:
- a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualifica CAR dal GSE, alimentati da fonti rinnovabili (per opzione GBER - Reg. 2014/651 art. 41);
 - b) impianti di nuova costruzione alimentati da fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia solare, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti;

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione (per opzione GBER-Reg. 2014/651 art. 41);

e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (per opzione GBER-Reg. 2014/651 art. 41).

6. Non sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058.
7. Gli interventi proposti possono riguardare più unità della stessa impresa purché già localizzate nella Regione Sardegna
8. Gli interventi, al momento della presentazione della domanda, non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente in detto momento (ad esempio: disposizioni derivanti da leggi in materia ambientale, prescrizioni disposte con provvedimenti di autorizzazione, ecc.).

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese per essere considerate ammissibili devono:
 - a) essere direttamente imputabili all'investimento ammesso ad agevolazione;
 - b) essere strettamente pertinenti all'intervento finanziato;
 - c) essere effettivamente sostenute a partire dalle date indicate secondo i differenti regimi di aiuto all'art. 4 bis;
 - d) derivare da ordinativo, contratto o altro atto equivalente ai sensi degli articoli 1321 e ss. cod. civ.;
 - e) essere giustificati da fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente anche a fini fiscali;
 - f) essere effettivamente pagate, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza dell'articolo 74 Reg. (UE) 2021/1060, e addebitate su conto corrente postale o bancario intestato al Beneficiario;
 - g) in caso di locazione finanziaria, rispettare le condizioni di cui all'articolo 20 del DPR n. 66/2025.

Sono, inoltre, ammesse:

- a. Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti: rientrano in questa voce la fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli

involucro edilizi ad alta efficienza; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;

- b. Spese per l'installazione e la posa in opera degli impianti: rientrano in questa voce le spese per l'installazione e posa in opera degli impianti, dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo;
- c. Spese per opere edili [nel limite del 30% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b)]. Rientrano in questa voce:
 - le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
 - gli interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l'eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione.
2. Spese tecniche nel limite del 10% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a), b) e c): rientrano in questa voce, sia per impianti sia per involucri edilizi, le spese per progettazione, direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, Certificazione degli impianti, ecc.).
3. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nei casi e nei limiti previsti dall'art 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, così come previsto dall'art 16 comma 1 del DPR 66/2025.
4. **Non sono ammissibili ad agevolazione, ai fini del presente Avviso:**
 - a. i costi derivanti da auto-fatturazione da parte del Beneficiario;
 - b. le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o da coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
 - c. le spese effettuate e/o fatturate da imprese nella cui compagine sociale siano presenti i soci e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero loro coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
 - d. le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da parte di imprese, società, con rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ;
 - e. le spese relative a materiale usato che non rispettino le condizioni di cui all'articolo 17 del n. 66/2025;
 - f. le spese per acquisto di terreni e/o sistemazione del suolo aziendale, salvo che siano strettamente funzionali alla messa in opera di impianti e macchinari e comunque entro il limite del 10% delle spese totali ammissibili; il limite è del 15% in relazione ai siti in stato di degrado e a quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici;

- g. le spese per opere murarie, lavori edili, fatta eccezione delle opere strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione dell'intervento, che superino il limite del 30% dell'investimento (vedi comma 1 lettera c del presente articolo;
- h. le spese sostenute mediante contratti cd "chiavi in mano" o con altre formule salvo che il contratto consenta di individuare inequivocabilmente, con il dettaglio necessario a valutare la pertinenza e coerenza rispetto al Piano aziendale, i beni e servizi acquistati;
- i. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatta eccezione per nei casi e nei limiti previsti dall'art 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, così come previsto dall'art 16 comma 1 del DPR 66/2025;
- j. le spese per acquisto di beni usati, oppure beni in leasing;
- k. acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficienza energetica o produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l. acquisto di beni il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 IVA esclusa;
- m. opere edili generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- n. commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- o. lavori in economia;
- p. acquisto di beni mobili in generale, come i veicoli per il trasporto di cose o persone, nonché l'eventuale infrastruttura di ricarica elettrica.

Le spese relative alla realizzazione del progetto dovranno rispettare i seguenti principi generali, ossia dovranno essere:

- pertinenti e riconducibili al progetto approvato;
- effettivamente sostenute dal destinatario finale, pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili; pertanto, non saranno ammessi pagamenti in contanti e in compensazione;
- sostenute nel rispetto del principio di incentivazione, ossia derivanti da impegni giuridicamente vincolanti sorti dopo la presentazione della domanda;
- contabilizzate in conformità alle disposizioni di Legge e ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Si precisa che il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa sarà verificato a conclusione del progetto ammesso al beneficio.

Si precisa, altresì, che il costo dell'intervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere individuabile puntualmente in modo distinto dal costo complessivo dell'investimento.

ART. 7 – TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE – REGIME DI AIUTO GBER

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che copre i costi ammissibili dell'investimento secondo le percentuali di seguito rappresentate:

AZIONE 3.1.1 ELETTRIFICAZIONE DEI CONSUMI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE - SUB AZIONE 3.1.1 B “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA”

TIPOLOGIA INTERVENTO	DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
a) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 2014/651 art.38); i costi ammissibili sono determinati ai sensi del comma 3 dell'art.38; in assenza della determinazione dello scenario controfattuale - ivi previsto - le intensità di aiuto e relative maggiorazioni sono ridotte del 50%	Micro, Piccola	50% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38
	Media	40% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38
b) Interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 2014/651 art. 38 bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio	Micro, Piccola	50 - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38 bis
	Media	40 - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38 bis
c) Installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di	Micro, Piccola	50 - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38 bis

TIPOLOGIA INTERVENTO	DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
efficientamento degli edifici (Reg. 2014/651 art.38bis)	Media	40 - Rif. Reg. UE n.2014/651 art.38 bis
d) Sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg. 2014/651 art.38). I costi ammissibili sono determinati ai sensi del comma 3 dell'art.38; in assenza della determinazione dello scenario controfattuale - ivi previsto - le intensità di aiuto e relative maggiorazioni sono ridotte del 50%	Micro, Piccola	50% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38
	Media	40% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.38

AZIONE 3.2.1. PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, EOLICA, SOLARE, MARINA - SUB AZIONE 3.2.1 B "INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E CONSORZI INDUSTRIALI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA"

TIPOLOGIA INTERVENTO	DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili (Reg. 2014/651 art.41);	Micro, Piccola	65% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41 c.7 lett. a)
	Media	55% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41c.7 lett.a)
b) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di	Micro, Piccola	65% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41 c.7 lett. a

TIPOLOGIA INTERVENTO	DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Reg. 2014/651 art.41);	Media	55% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41c.7 lett.a)
c) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 - ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, (Reg. 2014/651 art.41)	Micro, Piccola	65% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41 c.7 lett. a
	Media	55% - Rif. Reg. UE n.2014/651 art.41c.7 lett.a)
d) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 2014/651 art.41).	Micro, Piccola	50% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41 c.7 lett. b)
	Media	40% - Rif. Reg. UE n. 2014/651 art.41 c.7 lett. b)

Il calcolo dell'aiuto massimo concedibile viene effettuato moltiplicando tra di loro:

- le percentuali riportate nella suddetta tabella;
- i "costi ammissibili" così come determinati sulla base di quanto indicato agli artt. citati nella suddetta tabella del Reg. (UE) n. 2014/651.

Nello specifico, **ai sensi dell'art. 38 c.3 del Reg. 2014/651**, i "costi ammissibili" corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento per il quale si richiede l'aiuto con quelli di uno **“scenario controfattuale”** caratterizzato dall'assenza dell'aiuto, come di seguito riportato:

- **INVESTIMENTO EFFICIENTE** - se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico, che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività e che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza aiuto, i costi ammissibili saranno rappresentati dalla differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e i costi dell'investimento meno efficiente (c.3 lettera a);
- **INVESTIMENTO MENO EFFICIENTE** - se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato (c.3 lettera b);
- **MANTENIMENTO IMPIANTO ESISTENTE PER LA VITA UTILE** - se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato (c.3 lettera c);
- **NON SI INTENDE FORNIRE UNO SCENARIO CONTROFATTUALE** - in deroga al comma 3, lettere da a), b) e c), i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto sono ridotte del 50 %.

La quantificazione dei "costi ammissibili" dovrà essere adeguatamente giustificata e dettagliata all'interno della Relazione Tecnico Economica da allegare alla domanda di agevolazione.

Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta sarà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. Gli aiuti «De-Minimis» concessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento De-Minimis, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti «De-Minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

2. Gli aiuti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal sopra citato regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «De-Minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

3. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES (<https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml>), seguendo la procedura di seguito indicata. La stessa impresa deve presentare una unica domanda di agevolazione. Detta domanda può essere riferita agli interventi previsti da entrambe le azioni o da una sola. La domanda complessiva del finanziamento non può comunque essere

superiore ai €. 500.000 IVA esclusa così come previsto dall'all'art 5 c 2 del presente avviso. E fermo restando i massimali previsti dal "regime de Minimis" qualora l'impresa opti per lo stesso.

2. Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la disponibilità di:

- a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"²;
- b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante o su delegato rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
- c) SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

3. Nella modulistica allegata al presente Avviso sono riportate le istruzioni per la compilazione della domanda e degli allegati.

4. La Domanda, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nell'Appendice 4, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale.

5. La Domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo³, gli estremi della marca di bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Destinatario finale;
- indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda)

² La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

³ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

In alternativa, nel modulo di domanda il destinatario finale può dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
 - che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.
6. L'Amministrazione, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda e nei relativi allegati.
- La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁴.
7. Le Domande possono essere presentate a partire dalle ore HH.MM del GG.MM.AAAA che saranno comunicati con apposita nota pubblicata nel sito della Regione Sardegna nella pagina del presente avviso.
8. L' Avviso rimarrà aperto sino 30/06/2026.
9. Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla suddetta data, nel caso in cui la dotazione finanziaria correlata all'Azione per cui si decide di presentare domanda risulti esaurita.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
11. Le fasi istruttorie sono attivate solo per le domande che hanno piena copertura finanziaria con riferimento alla dotazione prevista, sino a saturazione della stessa. Le domande prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse potranno essere esaminate qualora si rendessero disponibili nuove dotazioni finanziarie secondo le modalità che saranno definite al momento in cui tali risorse risultassero disponibili.
12. Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente in formato P7M da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all'impresa dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo comma 14 lettera h) e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.
13. Gli allegati obbligatori, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali o nel caso di inoltro senza la firma digitale, in formato PADES, la domanda è considerata irricevibile, sono:

⁴ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

- a) Diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014 e secondo la NORMA UNI CEI EN 16247; in riferimento agli interventi di efficientamento degli edifici, la diagnosi energetica può essere riferita soltanto alla parte 2 della norma citata. La diagnosi deve essere sottoscritta a pena di irricevibilità con firma digitale formato PADES, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella diagnosi (ad esempio nel relativo frontespizio); la diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati di consumo almeno dei due anni precedenti all'anno di presentazione della domanda;
 - b) Relazione tecnico - economica da realizzare seguendo quanto previsto all'Allegato n. 4 dell'Avviso accompagnata dalla Scheda Progetto e relativo Quadro Economico Allegato n. 5.1. La Relazione e la scheda progetto con il Quadro Economico devono essere sottoscritti con firma digitale in formato PADES, da un tecnico abilitato, iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte tenendo presente i relativi criteri di valutazione (vedi in particolare allegato 3 e art. 10 dell'Avviso).
14. Gli altri allegati obbligatori, predisposti secondo le modalità indicate, sono:
- a) Elaborati grafici supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento. Gli elaborati grafici devono obbligatoriamente essere sottoscritti con firma digitale in formato PADES da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati negli elaborati grafici (ad esempio nel relativo testalino);
 - b) Fotografie in numero adeguato ad una migliore comprensione dell'intervento;
 - c) SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia delle autorizzazioni alla realizzazione dell'intervento;
 - d) SOLO nel caso di nuovi cogeneratori: comunicazione del GSE di valutazione preliminare (preventivo) per unità cogenerative non ancora in esercizio, finalizzata al riconoscimento del funzionamento "cogenerativo ad alto rendimento" (CAR) ai sensi del D.M. 5/09/2011;
 - e) SOLO nel caso di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica: richiesta di allaccio alla rete elettrica.
 - f) SOLO se il caso lo richiede preventivi/giustificativi dell'eventuale impianto/installazione tradizionale necessari per la definizione dello "scenario controfattuale" (Rif. Art.38 comma 3 lett.a del Reg. Ue 2014/651).

- g) SOLO nel caso di interventi di efficienza energetica sugli edifici di cui all'art. 38-bis del Reg. 2014/651: copia dell'Attestato di Prestazione Energetica ante intervento e copia APE "in bozza" post-intervento;
- h) SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (delegante) fatta salvo il caso di procura con atto notarile.
15. I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB.
16. Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande prevede una fase di ammissibilità e una fase di valutazione. I requisiti e i criteri di selezione da rispettare in relazione al presente Avviso sono quelli contenuti nel documento "Criteri di selezione FESR 21/27".

1. **Fase di ammissibilità:** sono dichiarate irricevibili le Domande trasmesse con tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso. Sono considerate inammissibili, e conseguentemente escluse dalla successiva fase di valutazione, le domande presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso.

Di seguito vengono illustrati i requisiti di ammissibilità formale e i criteri di ammissibilità sostanziale.

Requisiti di ammissibilità formale (per entrambe le azioni)

Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta

- Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione e completezza della domanda di finanziamento e della relativa documentazione;
- Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
- Rispetto degli obblighi normativi comunitari e nazionali con particolare riguardo ai temi dell'ambiente, dell'energia, del clima, dell'urbanistica e del paesaggio;
- Rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del Reg. (UE)2021/1060 "Stabilità delle operazioni".

Requisiti del soggetto proponente

- Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PR FERS 21-27;
- Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa di società in house o società partecipate.

Requisiti del progetto/operazione

- Ubicazione dell'intervento nel territorio regionale;
- Non partecipazione o coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Criteri di ammissibilità sostanziale Obiettivo specifico Os2.i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

- Coerenza con il PR nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato;
- Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (Piano Energetico Ambientale Regionale e Piano regionale per la qualità dell'aria);
- Coerenza con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Garanzia dell'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060);
- Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060);
- Presenza di diagnosi energetica per gli interventi di efficientamento energetico;
- Garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano assoggettate a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta Direttiva (art. 73, c. 2, lett. e, del Reg. (UE) 2021/1060);
- Rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH (ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Reg. (UE) 2021/1060) e dei relativi elementi di mitigazione indicati nel Rapporto Ambientale e nello Studio di incidenza definiti in ambito VAS;

- Per la ristrutturazione degli edifici: esecuzione di interventi che conseguano, in media, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, come da Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione dell'8/5/2019.

Criteri di ammissibilità sostanziale Obiettivo specifico Os2.ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

- Coerenza con il PR nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato;
- Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti e in particolare con le aree non idonee individuate dal PEARS;
- Coerenza con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Garanzia dell'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060);
- Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060);
- Garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano assoggettate a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta Direttiva (art. 73, c. 2, lett. e, del Reg. (UE) 2021/1060);
- Rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH (ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Reg. (UE) 2021/1060) e dei relativi elementi di mitigazione indicati nel Rapporto Ambientale e nello Studio di incidenza definiti in ambito VAS.

2. **Fase di valutazione:** I progetti d'intervento aziendali sono sottoposti a valutazione sulla base dei criteri riportati nell'allegato 3 del presente avviso. Sono dichiarate inammissibili ad agevolazione gli interventi che non risultano coerenti con le finalità del Programma, con le tempistiche di attuazione indicate nell'Avviso e la cui dimensione non rispetti la soglia minima o massima individuata nell'art. 5 del presente avviso. Il dettaglio dei criteri e dei relativi punteggi è indicato nell'allegato n.3 "Criteri di valutazione di merito del progetto". Non sono ammessi ad agevolazione gli interventi che ottengono per i distinti criteri di valutazione un punteggio inferiore a 20.

3. Nell'ambito di ognuna delle due Fasi sopra indicate i termini possono essere sospesi una sola volta per richiedere, attraverso SIPES, chiarimenti e integrazioni. La mancata o incompleta risposta entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e integrazioni, comporta l'inammissibilità della domanda.
4. Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del proponente o siano relative a elementi essenziali degli interventi proposti, tali da determinare incertezza assoluta o indeterminazione del suo contenuto con conseguente impossibilità di valutazione.
5. L'istruttoria delle domande si conclude nel termine massimo di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.
6. Il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione generale dell'Industria si avvale di una commissione interna alla struttura nominata dal Direttore del Servizio, ai fini dell'istruttoria di ammissibilità e valutazione. Il succitato Servizio a seguito della ricezione, da parte del soggetto istruttore, delle conclusioni in merito alla non ammissibilità della domanda (per assenza delle condizioni di ricevibilità, di ammissibilità del proponente o della proposta) entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, adotta i provvedimenti di non ammissione, previa comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data.
7. Concluse positivamente le fasi succitate si prosegue con le seguenti azioni:
 - accertamento che il Destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia (ove previsto dalla normativa);
 - accertamento che il Destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Sardegna somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
 - verifica che la sede di realizzazione del progetto sia ubicata e operativa sul territorio regionale;
 - verifica che il Destinatario finale assolvere gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.; in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115;
 - verifica tramite interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), del rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
 - verifica del rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

8. Il Servizio Energia ed Economia Verde, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla ricezione del rapporto istruttorio, inviato dal soggetto istruttore, adotta il provvedimento di ammissione e contestuale concessione provvisoria dell'agevolazione, previa sottoscrizione da parte del Beneficiario dell'atto di adesione e d'obbligo e, ove necessario, previa verifica del rispetto dei parametri del Regolamento «*de minimis*» mediante accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

ART. 11 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della rendicontazione e sorveglianza il Beneficiario è tenuto a:
 - a) presentare le relazioni di avanzamento e le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
 - b) presentare il rendiconto finale a conclusione dell'operazione, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo;
 - c) conservare la documentazione citata ai punti a) e b) fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. (UE) 2021/1060);
 - d) adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative all'intervento finanziato.
2. L'erogazione delle agevolazioni avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) un'anticipazione, erogabile su richiesta del Beneficiario, da presentare entro 30 giorni dalla data di concessione, nella misura del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate nell'allegato 9 al presente avviso; la fidejussione sarà svincolata decorsi 4 mesi dalla data di erogazione del saldo;
 - b) un'erogazione a saldo, da richiedersi, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'intervento. L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione e di SAL. In sede di erogazione del saldo, ove l'anticipazione non debba essere restituita in tutto o in parte, l'Amministrazione provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo l'Amministrazione verifica:
 - a) la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate;

- b) la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la vigente normativa;
 - c) la documentazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) la dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure, se destinatario di un aiuto, illegale o incompatibile con il mercato interno e di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato (Dichiarazione Deggendorf);
 - e) l'elenco dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore mediante l'accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);
 - f) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 della L. regionale 5/2016.
4. Ai fini dell'erogazione del saldo il Beneficiario presenta la comunicazione di conclusione dell'intervento e l'Amministrazione, inoltre, verifica:
- a) che l'investimento è concluso e completamente realizzato;
 - b) il raggiungimento dei risultati previsti;
 - c) che tutte le forniture e i servizi sono state regolarmente pagate per l'intero ammontare;
 - d) la data, qualora si sia già verificata, di regolare entrata in funzione degli impianti e dei macchinari;
 - e) ex post, il rispetto del principio DNSH;
 - f) l'ottemperanza agli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060.
5. Il Beneficiario in fase di rendicontazione deve rispettare le disposizioni previste dall'Avviso, dal provvedimento di concessione provvisoria, dal disciplinare del Beneficiario aiuti, dall'atto di adesione e obbligo e dalle disposizioni specificatamente dettate in materia di rendicontazione delle spese;
6. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite il Sistema SIPES, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione dell'intervento e dell'erogazione delle agevolazioni.
7. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'agevolazione concessa è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'agevolazione così determinata non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.

ART. 12 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I Beneficiari realizzano l'intervento conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione del contributo, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Si definiscono:
 - a) **Variazioni Soggettive.** Quelle che implicano una modifica dello status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) o che riguardano la composizione di una Aggregazione Temporanea; sono sempre considerate Variazioni Sostanziali;
 - b) **Variazioni Oggettive.** Le modifiche che riguardano l'intervento;
 - c) **Variazioni Sostanziali.** Quelle relative a qualsiasi modifica dell'intervento che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità dell'intervento o che implicino un diverso status del Beneficiario;
 - d) **Variazioni non Sostanziali.** Le Variazioni Oggettive dell'intervento e, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità dell'intervento, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'intervento ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
3. Possono essere ritenute ammissibili Variazioni non Sostanziali e, in alcuni casi, Variazioni Sostanziali all'intervento, nonché Variazioni Soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite della normativa comunitaria e nazionale.
4. Qualunque modifica all'intervento di investimento, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore a quello assegnato all'ultima richiesta utilmente collocata in graduatoria o al punteggio minimo definito nell'Avviso, a livello complessivo o di specifico criterio/macrocriterio o se, la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale, del piano, l'Amministrazione procede alla revoca dell'agevolazione.
5. Variazioni Oggettive non sostanziali l'intervento possono essere ammesse, soltanto se conformi a quanto disposto dall' Avviso e alle seguenti condizioni fermo restando l'importo concesso:

- a) possono essere apportate, successivamente alla Concessione dell'agevolazione, nel rispetto del quadro delle Spese ammissibili, e comunicate all'Amministrazione senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima, se contenute nel limite del 3% delle Spese Ammesse;
 - b) qualora le suddette Variazioni **non** Sostanziali emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente all'Amministrazione l'approvazione di Variazioni non Sostanziali;
 - c) variazioni non Sostanziali che eccedano il limite del 3% e fino al limite massimo del 10% delle spese ammissibili, comportano la presentazione all'Amministrazione di un'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'intervento. L'istanza è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale dell'intervento e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati;
 - d) l'Amministrazione provvede alla valutazione e all'eventuale approvazione dell'istanza e a riscontrare le richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della sovvenzione;
 - e) qualora la Spesa Ammissibile dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, l'Amministrazione procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione;
 - f) in caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare l'intervento con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della sovvenzione.
6. Nei casi di variazioni soggettive dei Beneficiari per operazioni societarie e subentro, valgono le seguenti disposizioni:
- a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione dell'intervento a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - i) presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'atto di modifica;

- ii) possessa le caratteristiche previste per i Beneficiari dell'Avviso, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario;
 - iii) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
 - iv) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal Disciplinare, dall'Avviso e dall'Atto di Adesione e Obbligo originario;
- b) qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per un intervento che prevede investimenti materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti alla lettera a) impedisce la liberazione del Beneficiario originale;
- c) l'Amministrazione effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio della sovvenzione in capo al nuovo Beneficiario e, in caso di esito negativo, dispone la revoca della sovvenzione. Laddove, successivamente al trasferimento della sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale della medesima, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario. La sovvenzione concessa e non erogata dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto all'Amministrazione, è interamente liquidata al Beneficiario subentrante;
- d) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

ART. 13 – CONTROLLI

1. L'intervento ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute, in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali.
2. L'intervento può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti comunitari nazionali e aventi titolo.

3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma FESR e nei 3 (tre) anni successivi all'erogazione del saldo del finanziamento concesso.
4. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.
5. E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, operante in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario nell'ambito del presente Avviso, di effettuare controlli documentali e in loco, in ogni fase dell'attività, sia in itinere sia successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Destinatario finale. Parimenti la Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/1060 può svolgere controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.
6. I destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060), della Commissione Europea, della Corte dei conti Europea, della Guardia di Finanza, a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata dal PR FESR ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e a metterla a disposizione degli organi suddetti.
7. Il destinatario finale è tenuto, inoltre, a rispondere alle indagini che la Regione Sardegna avvierà in merito al livello di efficienza energetica o di produzione da fonti rinnovabili raggiunto, di riduzione delle emissioni inquinanti e/o climalteranti e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine il destinatario dovrà rendere disponibili alla Regione Sardegna i dati utili per l'aggiornamento degli indicatori di cui alla tabella del modulo di domanda, con cadenza annuale e per un periodo di 5 anni (dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno) successivi a far data dalla presentazione della rendicontazione.
8. Le modalità tramite le quali il destinatario dovrà rendere disponibili i dati di cui sopra saranno comunicate insieme al provvedimento di concessione del finanziamento.

ART. 14 – REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione ad agevolazione durante l'attuazione dell'intervento;

- b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - c) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - d) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - e) il Beneficiario non realizzi l'intervento entro la data di completamento prevista;
 - f) l'intervento realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - g) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
 - h) i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
 - i) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;
 - j) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
 - k) sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;
 - l) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - m) siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dall'Avviso e dall'atto di adesione e d'obbligo.
2. L'Amministrazione può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione dell'intervento nei tempi massimi previsti.

3. L'Amministrazione può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dall'Avviso.
4. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse.
5. In caso di revoca del contributo l'Amministrazione, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, incrementato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

ART. 15 RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE

Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione dell'intervento approvato e all'agevolazione concessa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Energia ed Economia Verde, tramite PEC, all'indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle varie tranches liquidate, secondo le procedure indicate all'art.14 del presente Avviso ("Revoca dell'agevolazione").

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Settore “Efficienza, Risparmio e Incentivi”, del Servizio Energia ed Economia Verde per il procedimento gestione del finanziamento di cui al presente Bando.

ART. 17 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC industria@pec.regione.sardegna.it.

ART. 18 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. La Regione Autonoma della Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e Beneficiari ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Avviso.
3. I Proponenti, ai fini della partecipazione all' Avviso, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2019/679 (Soggetti Beneficiari), di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

ART. 19 TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Termini/Scadenze
Presentazione domanda e invio documenti	Soggetto richiedente	A partire dalla data di apertura del sistema indicata nella comunicazione fino alle ore 12 del 30/06/2026
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Servizio Energia ed Economia Verde	Entro 120 gg dalla presentazione della domanda
Invio documentazione integrativa alla domanda	Soggetto richiedente	Entro 15 gg dalla richiesta del Servizio Energia ed Economia Verde

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Termini/Scadenze
Erogazione del finanziamento	Servizio Energia ed Economia Verde	Entro la tempistica indicata nella lettera di comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro dieci giorni dalla comunicazione di rigetto
Rendicontazione finale delle spese	Soggetto richiedente	Entro 30gg dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese e liquidazione del contributo	Servizio Energia ed Economia Verde	Entro 60 gg dalla ricezione del rendiconto.

ART. 20 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI

La concessione dell'agevolazione genera per il Destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Avviso e in particolare a:

- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dal provvedimento di concessione;
- destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dall'Avviso;
- comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
- adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR 2021/2027 della Regione Sardegna;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle attività conoscitive e di monitoraggio che la Regione Sardegna effettuerà al fine di verificare l'effettivo

livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunto e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;

- i) rispettare il divieto di cumulo di cui all'art. 8 dell'Avviso;
- j) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale;
- k) consentire i controlli previsti all'art.13 dell'Avviso, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- l) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR 21-27;
- m) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato all'art 22 dell'Avviso (Conservazione della documentazione);
- n) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito nella Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda.

ART. 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 23 del presente Avviso (Trasparenza e Comunicazione) - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive- potrà comportare, per il destinatario finale, la riduzione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

ART. 22 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il destinatario finale deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale (vedasi

D.Lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale - parte applicabile ai privati – e le relative linee guida o documenti di attuazione), al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il destinatario finale deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

ART. 23 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le Autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimenti europeo (SIE) sono previsti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

1. pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
2. apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
3. per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Avviso.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art.50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nonché l'assenza di eventuali azioni correttive potrà comportare, per il destinatario finale, una sanzione nella misura indicata all'art.21 del presente Avviso "Sanzioni Amministrative".

ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Avviso, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.
2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del Beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

ART. 25 INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Tutte le informazioni e gli eventuali chiarimenti concernenti il presente Avviso e gli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti al Servizio Energia ed Economia Verde, alla email ind.energia@regione.sardegna.it e ai seguenti numeri telefonici 070 6062411, 070606 2204, 070606 2229 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11.30.
2. I quesiti e le richieste di informazioni dovranno essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati 5 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non potrà essere garantita risposta.
3. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito internet della Regione nella pagina relativa all'Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. La presentazione dei quesiti potrà essere effettuata dal giorno di pubblicazione dell'avviso.
4. Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: **supporto.sipes@sardegna.it**.
5. Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: **supporto.sipes@sardegna.it**.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione e sul BURAS.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

4. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.